

Allegato "C" alla raccolta n. 15313

Statuto dell'associazione "Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti - Rete associativa di Enti del terzo settore" (CNCA)

PREMESSA

L'associazione "Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza (C.N.C.A.)" è stata formalmente costituita il 12 gennaio 1986 ed ha successivamente acquisito la qualifica di APS ai sensi della legge 383/2000 iscrivendosi nel relativo Registro nazionale. In seguito alla Riforma del terzo settore del 2017, con delibera di assemblea straordinaria del 29 aprile 2022, ha modificato il proprio statuto al fine di conseguire la personalità giuridica di diritto privato e di mutare il proprio status soggettivo del terzo settore da APS a Rete Associativa - ETS, richiedendo l'iscrizione nelle sezioni e) e g) del RUNTS. In tale occasione ha altresì modificato la propria denominazione in "Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti - Rete associativa di Enti del terzo settore" o in forma breve "CNCA".

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede legale

1. È costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e del Codice civile, l'associazione denominata "Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti - Rete associativa di Enti del terzo settore" o in forma breve "CNCA", (di seguito indicata anche in questo statuto come "Associazione" o come "Rete Associativa CNCA ETS"), con sede legale in Roma, via di S. Maria Maggiore, 148. Non richiede modifica statutaria lo spostamento della sede legale nell'ambito del medesimo comune, fermo restando l'obbligo di comunicazione al RUNTS. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e all'estero con delibera del Consiglio dell'Esecutivo Nazionale.

2. L'acronimo "ETS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel RUNTS.

3. L'Associazione è costituita ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore per essere iscritta nelle sezioni "Reti associative" ed "Altri enti del terzo settore" del RUNTS, ai sensi del d.m. 15 settembre 2020, n. 106, e s.m.i. Solo in presenza dei necessari requisiti di legge, tra cui quello relativo al numero minimo di aderenti, l'Associazione potrà iscriversi nella sezione reti associative del RUNTS ed assumere la relativa qualifica. In mancanza, l'Associazione richiederà l'iscrizione soltanto nella sezione del RUNTS dedicata agli "altri enti del terzo settore".



4. L'Associazione intende operare come ente non commerciale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice del terzo settore.

45. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Finalità ed assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative del terzo settore, nonché delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del terzo settore, individuate all'art. 4 del presente statuto.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 - Principi ispiratori della Rete Associativa

1. Le attività, gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati al bene comune e all'interesse della comunità, ai principi della democrazia, della sussidiarietà, della cittadinanza attiva e della partecipazione responsabile, della solidarietà, della sostenibilità ambientale, della giustizia sociale e ambientale, volti a favorire la partecipazione, l'inclusione sociale, il pieno sviluppo della persona umana e la promozione ed esigibilità dei diritti.

2. I principi e le linee di fondo su cui si basa l'Associazione sono contenuti nel Documento programmatico del CNCA del 1982 e nelle sue modifiche e integrazioni deliberate dall'Assemblea.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative del terzo settore, nonché di altre attività di interesse generale, così come individuate nel presente articolo.

2. Quale rete associativa del terzo settore, l'Associazione intende svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto

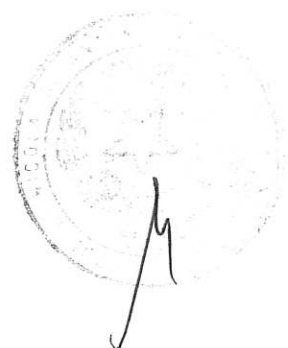
degli enti del terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

3. Quale rete associativa del terzo settore, l'Associazione potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
- c) promozione di partenariati e protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- d) redazione di codici di comportamento per gli enti associati;
- e) redazione di modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto per gli enti associati, anche ai fini della loro approvazione da parte del Ministero competente;
- f) presentazione di domande di iscrizione degli enti associati al RUNTS, nonché svolgimento di altre funzioni di intermediazione con gli Uffici del RUNTS in favore degli enti associati;
- g) pubblicazione nel proprio sito Internet di dati ed informazioni rilevanti dei propri associati, ai fini della legislazione vigente;
- h) controllo degli enti associati in presenza di autorizzazione ministeriale;
- i) sostegno e intermediazione in favore degli enti associati ai fini dell'accesso alle risorse del fondo di cui all'art. 72 del Codice del terzo settore.

4. L'Associazione intende altresì esercitare le attività di interesse generale di cui alle lettere d), i), m), v), w) e z), dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, ovvero:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti



delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

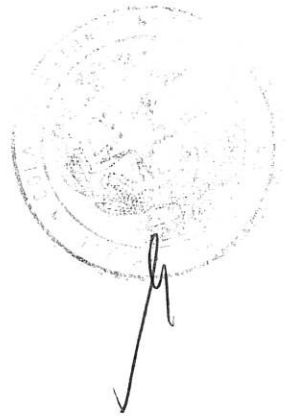
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5. Più in particolare, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra individuate, l'Associazione si propone lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti attività e il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- costituire momento di confronto, di coagulo e di sostegno tra esperienze condotte nelle realtà locali sui principali temi di impegno dell'associazione;
- individuare ambiti di possibili impegni comuni atti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- configurarsi sui temi della marginalità e del disagio, della promozione del benessere e del buon vivere c.d. "buen vivir", della cultura, della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, della pace e dei diritti umani, della formazione e dell'istruzione, come presenza politica e culturale unitaria, capace di trasformare in progetto la quotidiana esperienza di vita e di lavoro delle persone;
- sviluppare spazi di rappresentanza e autorappresentazione dei soggetti che vivono in prima persona problematiche di natura personale o sociale o impedimenti nel riconoscimento dei loro diritti civili, sociali e umani, nella realizzazione del loro pieno sviluppo umano, attraverso processi di capacitazione, di rafforzamento c.d. empowerment, di rappresentanza c.d. agency e di promozione e tutela dei diritti c.d. advocacy;
- promuovere la cultura del volontariato, del civismo e della cittadinanza attiva, della mutualità orientata al bene comune con particolare riferimento ai giovani e alle giovani;
- sviluppare la pratica e la cultura del servizio civile universale, dei corpi civili di pace;
- promuovere lo sviluppo della cultura e di pratiche di prossimità e dei beni comuni, intesi come repertorio di azioni (c.d. commoning), istituti di auto governo c.d. self-governance, di autogestione c.d. self-management che danno vita a comunità attive di persone che decidono di gestire per proprio conto l'uso delle risorse di cui dispongono in modo condiviso, partecipato e pienamente democratico;
- sviluppare la cultura dell'innovazione sociale, della valutazione dell'impatto sociale degli enti del terzo settore e dei loro servizi e interventi;
- promuovere la dimensione della ricerca e l'attenzione

ai mutamenti della realtà sociale e alle caratteristiche delle persone con cui entrano in contatto;

- accompagnare gli associati nella transizione digitale delle loro organizzazioni e servizi;
- promuovere e realizzare progetti e attività nei seguenti campi di intervento:
 - servizi educativi per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie, tutela e promozione dei loro diritti;
 - prestazioni socio-sanitarie e servizi sociali;
 - contrasto della povertà materiale ed educativa;
 - contrasto delle disuguaglianze sociali tra generi, generazioni e territori del Paese;
 - disabilità e salute mentale;
 - detenuti in carcere e persone sottoposte a misure di esecuzione penale esterna e pratiche di giustizia riparativa;
 - dipendenze;
 - Hiv e malattie infettive;
 - vittime di violenza, tratta e grave sfruttamento lavorativo;
 - pari opportunità;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di migranti e richiedenti asilo;
 - alloggio sociale, politiche abitative e housing sociale;
 - politiche giovanili;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ivi inclusa l'Educazione continua in medicina, l'educazione finanziaria, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative e formazione extra-scolastica;
 - inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - agricoltura sociale;
 - salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e per l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - economia sociale e circolare;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - cooperazione internazionale, anche mediante la stipula di partnership con organizzazioni estere che abbiano finalità similari anche attraverso la predisposizione e la gestione di progetti di cooperazione bilaterale e allo sviluppo;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo settore.



6. L'Associazione potrà ai suddetti fini, a titolo esemplificativo:

- realizzare momenti di incontro, seminari e convegni, promuovendo in particolar modo la formazione di volontari, operatori e insegnanti anche attraverso attività di formazione professionale;
- realizzare servizi educativi, d'istruzione e formazione, promuovendo anche iniziative di formazione e aggiornamento professionale nel campo dell'istruzione formale, non formale e informale in riferimento sia ad ambiti trasversali quali ad es: la Didattica e le metodologie; le Metodologie e le attività laboratoriali; l'innovazione didattica e la didattica digitale; la Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti; sia ad ambiti specifici quali, ad es: l'Educazione alla cultura economica; l'Orientamento e la Dispersione scolastica; I Bisogni individuali e sociali dello studente; I Problemi della valutazione individuale e di sistema; - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; l'Inclusione scolastica e sociale; il Dialogo interculturale e interreligioso; la Gestione della classe e delle problematiche relazionali; la Conoscenza e il rispetto della realtà naturale e ambientale; la Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lo Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; la Cittadinanza attiva e la legalità; la Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
- effettuare attività di ricerca, progettazione e studio;
- attivare servizi di rete e attività sperimentali e progetti innovativi anche con il coinvolgimento degli associati, in un'ottica di sviluppo delle capacità c.d. capacity building dei soggetti del terzo settore, delle comunità locali e delle istituzioni;
- sviluppare iniziative di informazione e comunicazione a mezzo stampa e social media, di sensibilizzazione e di denuncia ed esprimersi, attraverso adeguati ed opportuni strumenti, in merito alle scelte politiche che, a livello internazionale, europeo, nazionale o locale, interessano le diverse problematiche di cui si occupano i membri;
- attivare iniziative finalizzate al reperimento di risorse orientate alla formazione, all'integrazione, all'inserimento lavorativo, all'informazione, anche tramite l'esecuzione di progetti, per gli appartenenti alle organizzazioni associate o ad altre realtà esterne con scopi similari;
- promuovere lo sviluppo e la pratica della valutazione degli interventi sociali ed educativi messi in atto dai propri associati, con particolare attenzione anche alla valutazione dell'impatto sociale degli stessi;
- sottoscrivere o promuovere accordi e alleanze con

altri enti, associazioni, organizzazioni esterni all'Associazione, per il raggiungimento delle finalità della medesima;

- effettuare attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

- cedere beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- fornire assistenza tecnica, progettazione, anche esecutiva e consulenza alla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di servizi all'impiego e di modelli di raccordo e cooperazione tra i servizi pubblici ed operatori privati autorizzati o accreditati ai sensi della normativa vigente;

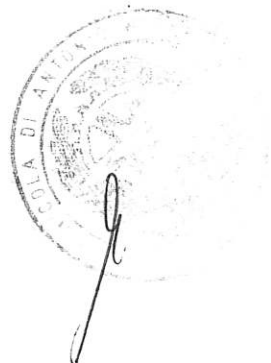
- rilasciare fidejussioni e garanzie reali a favore di soci, associati ed enti e società partecipate o collegate;

- costituire o partecipare ad altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nonché realizzare con essi operazioni di fusione;

- promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento delle proprie finalità.

7. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, nonché attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Oltre che di lavoratori retribuiti, nello svolgimento delle sue attività l'Associazione potrà avvalersi di volontari nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Codice del terzo settore. In particolare, l'Associazione tiene, a cura del Consigliodell'Esecutivo Nazionale, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ed assicura tutti i volontari di cui si avvale contro gli



infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci: requisiti e procedure di ammissione

1. Sono soci di diritto dell'Associazione il CNCA Odv e i CNCA Regionali riconosciuti dal Consiglio Nazionale come articolazioni territoriali dell'Associazione ai sensi del presente statuto. Hanno diritto ad essere ammessi come soci dell'Associazione tutti gli enti soci di un CNCA Regionale. Possono essere ammessi come soci dell'Associazione anche altri enti del terzo settore che si riconoscano nei principi ispiratori di cui all'art. 3 del presente statuto.
2. Ai fini della qualifica di rete associativa del terzo settore, e dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, all'Associazione devono sempre aderire almeno cento enti del Terzo settore con sedi legali o operative presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
3. Nella domanda di ammissione, da rivolgere al presidente del CNCA regionale, ove costituito, oppure, in sua assenza, al Consiglio Nazionale, l'ente aspirante socio dovrà dichiarare di conoscere ed accettare i contenuti e gli obblighi del presente statuto e del documento programmatico di cui all'art. 3 del presente statuto, nonché di impegnarsi ad adempiere i propri doveri di socio così come previsti dalla legge e dal presente statuto.
4. L'ammissione è deliberata dal CNCA regionale oppure, ove quest'ultimo non sia costituito, dal Consiglio Nazionale. L'ammissione si completa con la ratifica del Consiglio Nazionale, in presenza dei requisiti di ammissione stabiliti nel presente statuto, in maniera non discriminatoria e coerente con le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione. Qualora l'ente richiedente operi nel territorio di più regioni, spetta al Consiglio Nazionale deliberare l'ammissione, sentito il parere dei CNCA regionali dove sono operative le sedi dell'ente che ha presentato domanda.
5. L'ammissione all'Associazione dà diritto all'ammissione, ove esistente, all'ente, territorialmente competente, riconosciuto come articolazione territoriale della Rete Associativa.
6. La delibera di ammissione è comunicata all'ente interessato ed annotata nel libro dei soci. La sua efficacia è tuttavia condizionata al versamento iniziale da parte dell'ente interessato della quota associativa.
7. La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'ente interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, informandolo della possibilità di ricorrere all'Assemblea Nazionale entro sessanta giorni dalla medesima comunicazione. L'Assemblea Nazionale

delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

8. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di socio, così come la quota associativa, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo o titolo.

9. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata all'Esecutivo Nazionale, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente gravoso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta.

10. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno tutti i medesimi diritti e doveri, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, oltre ai diritti già previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente, i soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività istituzionale dell'Associazione;
- b) partecipare e votare nelle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dall'Associazione, nonché dei servizi da essa resi;
- d) votare per l'elezione degli organi sociali e per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, nei tempi e modi stabiliti dal presente statuto;
- e) candidare i propri rappresentanti alle cariche sociali alle condizioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

3. I soci, oltre ai doveri già previsti dal presente statuto e dalla normativa vigenti, sono tenuti a:

- a) collaborare fattivamente alle attività dell'Associazione;
- b) partecipare, in rapporto alla loro dimensione e alle loro concrete possibilità, alle iniziative dell'Associazione;
- c) promuovere e dare stabilità della propria organizzazione, continuità alla propria attività, garantendo responsabilità sociale nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) sostenere, promuovere e diffondere i punti qualificanti dei documenti programmatici e delle linee guida nazionali;
- e) avere uno statuto strettamente compatibile con quello dell'Associazione;
- f) presentare un assetto organizzativo e modalità operative rispettose dei requisiti qualitativi richiesti dall'Associazione, come definiti in apposito regolamento di attuazione del presente statuto;
- g) versare nei termini prescritti la quota associativa annuale nonché eventuali ulteriori contributi ad essi richiesti ai sensi del presente statuto;



h) attestare al RUNTS e alle competenti autorità la propria adesione alla Rete Associativa CNCA ETS.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde a seguito di:

a) esclusione per gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione; il Consiglio Nazionale può escludere il socio che, anche mediante la condotta dei propri rappresentanti nell'ambito dell'Associazione o dei suoi organi, violi gravemente le regole associative e i principi e valori fondativi dell'Associazione; la delibera di esclusione deve essere motivata ed ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua comunicazione all'ente interessato;

b) decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale nei modi e nei termini previsti dal presente statuto; nonché decadenza per revoca del riconoscimento come CNCA Regionale; la decadenza del CNCA Regionale per revoca del riconoscimento non comporta anche decadenza degli enti associati al CNCA Regionale;

c) recesso, che ha effetto immediato dal momento in cui la relativa comunicazione pervenga all'Esecutivo Nazionale, fermi restando a carico del socio recedente l'obbligo di versamento della quota associativa relativa all'anno in cui il recesso è esercitato e gli altri obblighi già assunti nei confronti dell'Associazione;

d) estinzione o scioglimento dell'ente.;

e) La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

2. Le procedure relative ai casi di cui sopra e le relative impugnazioni sono più specificamente disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente statuto.

3. L'esclusione è deliberata e la decadenza accertata dal Consiglio Nazionale. Le deliberazioni devono essere comunicate all'ente interessato. Avverso tali decisioni è ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale entro sessanta giorni dalla loro comunicazione all'ente interessato.

TITOLO III

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELLA RETE ASSOCIATIVA

Art. 8 - CNCA Regionali

1. La Rete Associativa CNCA si articola su due livelli, nazionale e regionale:

a) il livello nazionale è rappresentato dalla Rete Associativa CNCA ETS disciplinata dal presente statuto;

b) il livello regionale è rappresentato dai CNCA Regionali riconosciuti dall'Associazione secondo le disposizioni del presente statuto.

2. I CNCA Regionali si costituiscono come associazioni del terzo settore ai sensi della normativa vigente in materia,

con propria autonomia giuridica, gestionale, patrimoniale e finanziaria. Ai fini del loro riconoscimento come articolazioni territoriali dalla Rete Associativa CNCA ETS, essi devono adottare la denominazione di "CNCA (nome della regione/provincia autonoma) ETS" e lo statuto-tipo approvato dal Consiglio Nazionale tenendo conto delle disposizioni del presente statuto. Eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto allo statuto-tipo devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale. L'uso della locuzione "ETS" è subordinato all'iscrizione nel RUNTS ai sensi della normativa vigente in materia.

3. I CNCA Regionali, pur essendo dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, rappresentano articolazioni territoriali della Rete Associativa CNCA ETS, di cui attuano gli scopi e promuovono gli obiettivi nel territorio regionale di competenza. Essi devono inoltre garantire l'identità e l'unità del CNCA nel territorio regionale e che la sigla CNCA sia utilizzata in modo legittimo, corretto ed adeguato. Sono altresì tenuti ad organizzare, stimolare e coordinare le attività regionali del CNCA. I CNCA regionali possono realizzare forme di collaborazione tra di loro, promuovendo anche forme associate di gestione delle attività di comune interesse. L'Associazione incoraggia lo sviluppo di forme di collaborazione e scambio tra le regioni.

4. Per chiedere il riconoscimento al Consiglio Nazionale, ciascun CNCA Regionale deve essere costituito da almeno cinque enti con sede legale nel territorio regionale di competenza. Nelle regioni dove il numero di associati è inferiore a cinque o comunque non vi siano le condizioni per dare vita ad un CNCA regionale, si costituisce temporaneamente un "Coordinamento locale" con la denominazione di "Coordinamento locale CNCA (nome della regione/provincia autonoma)", previa delibera del Consiglio Nazionale. Il Coordinamento locale ha una funzione partecipativa e non ha rappresentanza politica. Il Consiglio Nazionale disciplina nel regolamento di attuazione del presente statuto le modalità di funzionamento del Coordinamento locale.

5. I CNCA Regionali sono riconosciuti come articolazioni territoriali della Rete Associativa CNCA ETS con delibera del Consiglio Nazionale. A seguito del riconoscimento i CNCA Regionali acquisiscono di diritto la qualifica di soci della Rete Associativa CNCA ETS. Il riconoscimento può essere revocato dal Consiglio Nazionale in presenza di gravi e motivate ragioni. La revoca del riconoscimento come CNCA Regionale è causa di decadenza dall'Associazione e impedisce di utilizzare ulteriormente il nome del CNCA nella denominazione sociale e in qualsiasi altra forma di comunicazione a terzi. La decadenza del CNCA Regionale per



revoca del riconoscimento non comporta anche decadenza degli enti associati al CNCA Regionale.

6. Hanno diritto ad essere ammessi come soci di un CNCA Regionale tutti gli enti soci della Rete Associativa CNCA ETS che abbiano sede legale nel territorio regionale di competenza del CNCA Regionale oppure in un territorio regionale in cui non sia presente un ente riconosciuto come CNCA Regionale. Ai CNCA Regionali non possono associarsi enti che non siano soci della Rete Associativa CNCA ETS.

7. Ciascun CNCA Regionale corrisponde alla Rete Associativa CNCA ETS una quota associativa determinata dal Consiglio Nazionale sulla base delle indicazioni generali fornite dall'Assemblea Nazionale.

Art. 9 - Organi del CNCA Regionale

1. Sono organi del CNCA Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente Regionale;
- c) l'Esecutivo Regionale;
- d) l'Organo Regionale di controllo, qualora la sua nomina sia per legge obbligatoria o venga comunque disposta dall'Assemblea Regionale.

Art. 10 - Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita da un delegato per ciascun ente socio del CNCA Regionale. Hanno diritto di voto in Assemblea solo i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

2. In Assemblea ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

3. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale almeno una volta all'anno, entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

4. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale.

5. L'Assemblea Regionale:

- a) nomina elegge e revoca il Presidente Regionale e gli altri componenti degli organi sociali previa determinazione del loro numero;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, nonché l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sui ricorsi proposti dagli enti non ammessi come soci e dai soci esclusi;
- f) stabilisce l'ammontare delle quote associative dovute dai

soci sulla base delle direttive fornite dalla Rete Associativa CNCA ETS;

g) individua, su proposta dell'Esecutivo Regionale, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dal CNCA Regionale;

h) approva il regolamento elettorale ed ogni altro regolamento interno, sulla base di schemi definiti dal CNCA nazionale qualora presenti;

i) approva le linee programmatiche del CNCA Regionale predisposte dall'Esecutivo Regionale in sintonia con quelle deliberate dalla Rete Associativa CNCA ETS;

l) delibera l'eventuale attivazione di Aree e Gruppi regionali di interesse tematico su proposta dell'Esecutivo Regionale;

m) delibera sulle modifiche dello statuto;

n) delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione del CNCA Regionale;

o) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

6. L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

7. Per le decisioni di cui alle lettere m) è necessario il voto favorevole di almeno i tre ottavi dei soci. Per le decisioni di cui alla lettera no) è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 11 - Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale. Ha la rappresentanza legale del CNCA Regionale ed è il suo delegato nell'Assemblea Nazionale. Il Presidente regionale può essere eletto, in via eccezionale, anche tra persone non aderenti ad enti associati al CNCA. Il Presidente regionale è candidato di diritto alle elezioni del Consiglio Nazionale.

2. Il Presidente Regionale è il garante dell'identità e dell'unità del CNCA nel territorio regionale, della coerenza dell'attività regionale alle decisioni, agli orientamenti e alle scelte della Rete Associativa CNCA ETS; garantisce che la sigla "CNCA" sia utilizzata in modo legittimo, corretto ed adeguato; ha il compito di organizzare, stimolare e coordinare le attività del territorio regionale.

3. Il Presidente Regionale convoca l'Assemblea Regionale, la presiede, e garantisce l'esecuzione delle sue deliberazioni.

4. In caso di impedimento, il Presidente Regionale è sostituito dal componente dell'Esecutivo Regionale più anziano d'età.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente Regionale può avvalersi di un Ufficio di Presidenza la cui operatività sarà regolata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Regionale che dovrà risultare omogeneo e



coerente con i contenuti del regolamento nazionale.

Art. 12 - Esecutivo Regionale

1. L'Esecutivo Regionale è l'organo di amministrazione del CNCA Regionale. È responsabile della gestione del CNCA Regionale, dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale e predispone gli strumenti necessari all'attuazione delle linee programmatiche espresse dalla medesima, cura e vigila sull'andamento della vita e dell'attività associativa, elabora progetti, proposte e iniziative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale. Il potere di gestione attribuito all'Esecutivo Regionale è generale. Esso ha competenza su ogni questione e/o materia non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto all'Assemblea Regionale o ad altro organo sociale.

2. L'Esecutivo Regionale è costituito da un minimo di tre persone, compreso il Presidente, elette dall'Assemblea Regionale previa determinazione del numero dei componenti da eleggere. Almeno la maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti associati. Le modalità di presentazione delle candidature e il sistema di votazione per l'elezione dell'Esecutivo Consiglieri Regionale sono oggetto di un apposito regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Regionale. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

3. L'Esecutivo Regionale è convocato dal Presidente Regionale almeno quattro volte all'anno, nonché ogni qual volta lo richiedano la maggioranza dei suoi componenti. L'Esecutivo Regionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi lo presiede.

4. L'Esecutivo Regionale:

a) può attribuire deleghe gestionali al Presidente Regionale o ad altri consiglieri, nominare delegati per la gestione degli uffici operativi e determinare, con le necessarie procure, le relative funzioni e operatività;

b) convoca l'Assemblea Regionale;

c) attua gli indirizzi e le decisioni dell'Assemblea Regionale;

d) può nominare un Segretario, che assuma, tra gli altri, i seguenti incarichi:

- inviare le convocazioni ai soci ed ogni altra comunicazione necessaria;

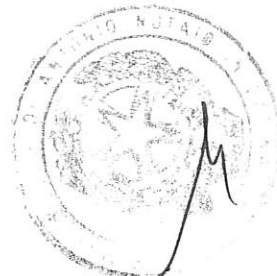
- redigere ed inviare i verbali delle riunioni;

- porre in essere ogni atto amministrativo e organizzativo che gli venga richiesto dall'Assemblea regionale;

- svolgere funzioni di segreteria di Presidenza.

e) delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate, le erogazioni delle spese ordinarie e straordinarie;

- f) predispone ogni anno entro i termini di legge il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, il quale coincide con l'anno solare;
- g) predispone ogni anno, ove obbligatorio, il bilancio sociale;
- h) stabilisce le norme sul proprio funzionamento e la propria organizzazione interna;
- i) delibera su ammissione, esclusione e decadenza dei soci;
- l) nomina delegati o propri rappresentanti in seno alle Aree e ai Gruppi tematici istituiti dalla Rete Associativa;
- m) nomina delegati incaricati di rappresentare il CNCA Regionale in commissioni, gruppi di lavoro, consulte, forum a dimensione regionale;
- n) delibera su ogni altro oggetto ad esso attribuito dalla legge o del presente statuto, ovvero non attribuito alla competenza di un altro organo sociale;
- o) adotta un regolamento sul proprio funzionamento interno.



Art. 13 - Organo Regionale di controllo

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea Regionale dovrà provvedere alla nomina di un Organo Regionale di controllo, anche monocratico. L'Assemblea Regionale può comunque decidere di disporre la nomina di questo organo anche quando la legge non la imponga.

2. Ai componenti dell'Organo Regionale di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

3. L'Organo Regionale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea Regionale dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di affidare la revisione legale obbligatoria all'Organo Regionale di controllo nella composizione richiesta dalla legge.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) l'Esecutivo Nazionale;
- d) il Presidente Nazionale, i Vicepresidenti, il Tesoriere;
- e) l'Organo Nazionale di controllo.

2. Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni e i loro componenti sono sempre rieleggibili. Il Presidente è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

3. Gli organi sociali possono riunirsi anche in video o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'organo e gli altri luoghi precisati nell'avviso di convocazione ove sono presenti alcuni o tutti gli intervenuti, a condizione che:

- sia consentito a chi presiede, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

4. Tutte le comunicazioni sociali avverranno via email o PEC agli indirizzi indicati dai soci nella domanda di adesione e dai componenti degli organi sociali al momento dell'accettazione della nomina, salvo che diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.

5. L'Associazione assicura i componenti degli organi sociali che ne facciano richiesta nonché il suo Direttore, per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'organo sociale di appartenenza.

Art. 15 - Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da un delegato per ciascun ente socio. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

2. In Assemblea ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci

ovvero di cinque soci nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a 500 o sia iscritta nella sezione "reti associative" del RUNTS.

3. L'Assemblea Nazionale è indetta dall'Esecutivo Nazionale e convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno, entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

4. L'Assemblea Nazionale è presieduta da un Presidente, eletto dall'Assemblea stessa al momento del suo insediamento, eventualmente distinto dal Presidente Nazionale, con il compito di sovrintendere allo svolgimento dei lavori.

5. L'Assemblea Nazionale:

- a) elegge e revoca il Consiglio Nazionale;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, nonché l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio sociale;
- d) promuove eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Nazionale;
- e) delibera sui ricorsi proposti dagli enti non ammessi come soci e dai soci esclusi;
- f) fornisce criteri e direttive al Consiglio Nazionale per la determinazione delle quote associative dovute dai soci;
- g) approva il regolamento elettorale ed ogni altro regolamento interno;
- h) individua le linee programmatiche, le aspettative, le strategie, gli obiettivi specifici della Rete Associativa e ratifica eventuali documenti politici, programmatici, alleanze adottati dal Consiglio Nazionale;
- i) delibera sulle modifiche dello statuto;
- l) delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

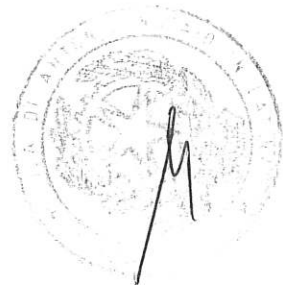
6. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

7. Per le decisioni di cui alle lettere i) è necessario il voto favorevole di almeno i tre ottavi dei soci. Per le decisioni di cui alla lettera l) è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8. L'Associazione tiene, a cura dell'Esecutivo Nazionale, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 16 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di indirizzo politico dell'Associazione.



Il Consiglio Nazionale:

- a) elegge e revoca tra i propri membri il Presidente dell'Associazione, due Vice Presidenti, il Tesoriere, e i restanti componenti dell'Esecutivo Nazionale;
- b) promuove eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Esecutivo Nazionale;
- c) approva i piani di sviluppo elaborati dall'Esecutivo Nazionale e autorizza, su richiesta di quest'ultimo, le operazioni strategiche;
- d) approva documenti politici, documenti programmatici e alleanze con altri enti;
- e) determina, su proposta dell'Esecutivo Nazionale, l'ammontare delle quote associative dovute dai soci, attenendosi ai criteri e agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Nazionale;
- f) individua, su proposta dell'Esecutivo Nazionale, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) definisce l'organizzazione delle Aree e dei gruppi di interesse tematico;
- h) nomina delegati incaricati di rappresentare il CNCA in commissioni, gruppi di lavoro, consulte, forum a dimensione nazionale e/o internazionale;
- i) delibera in merito al riconoscimento dei CNCA Regionali quali articolazioni territoriali della rete associativa e vigila sul loro funzionamento e in merito all'attivazione dei Coordinamenti locali; in presenza di gravi e motivate ragioni, delibera sulla revoca del riconoscimento dei CNCA Regionali;
- l) approva lo statuto-tipo dei CNCA Regionali;
- m) delibera su ammissione, esclusione e decadenza dei soci, ove non diversamente disposto nel presente statuto;
- n) delibera su ogni altro oggetto ad esso attribuito dalla legge o del presente statuto;
- o) stabilisce, con apposito regolamento interno, le proprie regole di organizzazione e funzionamento nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e delle norme di legge applicabili.

2. Il Consiglio Nazionale è costituito da un minimo di 11 ad un massimo di 41 persone, elette dall'Assemblea Nazionale previa determinazione del numero dei componenti da eleggere. Almeno i tre quarti dei componenti devono essere scelti tra le persone indicate dagli enti associati. Le modalità di presentazione delle candidature e il sistema di votazione per l'elezione del Consiglio Nazionale sono oggetto di un apposito regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Nazionale. Sono candidati di diritto al Consiglio Nazionale i presidenti dei CNCA Regionali e il presidente del CNCA OdV.

3. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente

Nazionale almeno due volte all'anno, nonché ogni qual volta lo richiedano la maggioranza dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta almeno sette giorni prima della seduta, ed almeno tre giorni prima in caso di urgenza. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipa anche il Direttore, con il compito di redigere il verbale delle riunioni e deliberazioni. Il Consiglio Nazionale può decidere di invitare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto, persone o esperti, in virtù di particolari problemi trattati, ovvero prevedere la partecipazione in modo permanente di uditori.

5. Qualora un componente venga meno per decesso, dimissioni o revoca, è facoltà del Consiglio Nazionale valutare se sostituirlo cooptando il primo dei non eletti nella precedente deliberazione assembleare. In caso di cooptazione, questa va ratificata dalla prima Assemblea Nazionale utile.

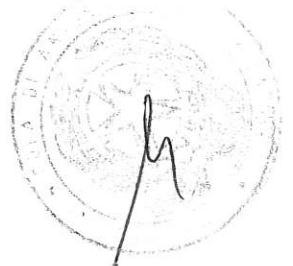
6. Nel caso del contemporaneo venir meno della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio nazionale s'intende decaduto. Il Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Il Consiglio Nazionale tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Art. 17 - Esecutivo Nazionale

1. L'Esecutivo Nazionale è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, tra cui il Presidente Nazionale, i due Vicepresidenti e il Tesoriere, eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri membri. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

2. L'Esecutivo Nazionale è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale, cura e vigila sull'andamento della vita e dell'attività associativa, elabora e adotta documenti, proposte e iniziative da sottoporre all'approvazione degli altri organi. Il potere di gestione attribuito al Consiglio Nazionale è generale. Esso ha competenza su ogni questione e/o materia non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto all'Assemblea Nazionale, al Consiglio Nazionale o ad altro organo sociale. L'Esecutivo Nazionale distribuisce tra i suoi componenti i compiti necessari all'attuazione delle deleghe conferitegli dal Consiglio Nazionale all'atto della



nomina.

L'Esecutivo Nazionale:

a) nomina il Direttore dell'Associazione, che assume, tra gli altri, i seguenti incarichi:

- inviare le convocazioni ai soci ed ogni altra comunicazione necessaria;
- redigere ed inviare i verbali delle riunioni;
- porre in essere ogni atto amministrativo e organizzativo che gli venga richiesto dal Consiglio Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale;
- svolgere funzioni di segreteria di Presidenza;

b) delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate, le erogazioni delle spese ordinarie e straordinarie;

c) indice l'Assemblea Nazionale;

d) predispone ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, ed entro i termini di legge, quello consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, il quale coincide con l'anno solare;

e) predispone ogni anno, ove obbligatorio, il bilancio sociale;

f) stabilisce, mediante regolamento interno, le norme sul proprio funzionamento e la propria organizzazione interna;

g) delibera su ogni altro oggetto ad esso attribuito dalla legge o del presente statuto, ovvero non attribuito alla competenza di altro organo sociale.

3. L'Esecutivo Nazionale può delegare singoli poteri al Presidente o a altro suo componente o a più componenti collegialmente tra loro. In tal caso, l'Esecutivo Nazionale potrà sempre impartire direttive ai delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non può costituire oggetto di delega la redazione del bilancio o la predisposizione di progetti riguardanti eventuali operazioni straordinarie. I componenti delegati riferiscono periodicamente, e in ogni caso alla scadenza di ogni semestre, all'Esecutivo Nazionale sull'esercizio dei poteri loro delegati.

4. Qualora un componente venga meno per decesso, dimissioni o revoca, il Consiglio Nazionale provvede alla sua sostituzione alla prima occasione utile.

5. Nel caso del contemporaneo venir meno della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Esecutivo Nazionale s'intende decaduto. Il Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione del Consiglio Nazionale, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

6. L'Esecutivo Nazionale è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal Direttore, che funge da segretario verbalizzante delle riunioni.

7. L'Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente

Nazionale almeno quattro volte all'anno, nonché ogni qual volta lo richiedano la maggioranza dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della seduta, ed almeno due giorni prima in caso di urgenza. L'Esecutivo Nazionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

8. L'Esecutivo Nazionale tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Art. 18 - Presidente Nazionale, Vicepresidenti e Tesoriere

1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale tra i propri membri ed è il rappresentante legale dell'Associazione.

2. Il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale, convoca e presiede l'Esecutivo Nazionale, e garantisce l'esecuzione delle loro deliberazioni.

3. I Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri membri. Il più anziano d'età sostituisce in caso d'impedimento il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale tra i propri membri. Esso predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; vigila sull'attività amministrativa dell'Associazione; riferisce periodicamente all'Esecutivo Nazionale sulla situazione economico-finanziaria dell'Associazione; cura la predisposizione e il funzionamento di apposite convenzioni con terzi per la fornitura di servizi ai soci.

Art. 19 - Rappresentanza legale

1. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente Nazionale e in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente più anziano d'età.

2. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione sono attribuite anche ai delegati dell'Esecutivo Nazionale nell'ambito e nei limiti dei poteri loro conferiti.

3. L'Esecutivo Nazionale, nonché il Presidente e i membri dell'Esecutivo Nazionale nell'ambito dei poteri loro delegati, possono inoltre rilasciare procure a terzi per singoli atti o categorie di atti.

Art. 20 - Organo Nazionale di controllo

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea Nazionale dovrà provvedere alla nomina di un Organo Nazionale di controllo, anche monocratico. L'Assemblea Nazionale può comunque decidere di disporre la nomina di questo organo anche quando la legge non la imponga.

2. Ai componenti dell'Organo Nazionale di controllo si

applica l'art. 2399 del codice civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

3. L'Organo Nazionale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

4. Ove istituito, l'Organo Nazionale di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

5. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea Nazionale dovrà altresì provvedere alla nomina di un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di affidare la revisione legale obbligatoria all'Organo Nazionale di controllo nella composizione richiesta dalla legge.

TITOLO V

PROFILI FINANZIARI

Art. 21 - Patrimonio e risorse

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito ed alimentato:

- a) dai proventi delle quote associative dei soci;
- b) dai contributi obbligatori dei soci stabiliti dall'Assemblea Nazionale;
- c) dai beni acquisiti con il contributo dei soci;
- d) da contributi di enti pubblici;
- e) da eredità, donazioni e legati, contributi, lasciti ed elargizioni di privati;
- f) da contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali;
- g) da erogazioni liberali di soci o di terzi;
- h) da iniziative promozionali e raccolte fondi finalizzate al finanziamento dell'Associazione;
- i) dalle rendite di beni;
- l) da proventi da cessione di beni e servizi;
- m) da contributi dello Stato, Regioni, Enti locali e istituzioni pubbliche e finalizzate al sostegno di documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari entrate da prestazioni di servizi convenzionati;
- n) da contributi volontari;
- o) da proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della

personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Esecutivo Nazionale ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro i termini di legge.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore e s.m.i., e dunque:

potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate inferiori a 220.000 (duecentoventimila) €;

in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale;

dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

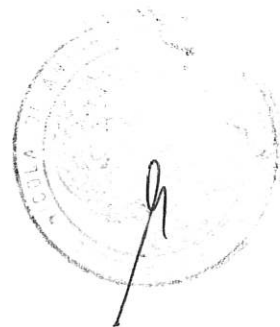
4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

6. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



Art. 23 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad uno o più enti ente del terzo settore, operanti nei medesimi o in analoghi settori di attività dell'Associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto sostituisce integralmente il precedente statuto dell'Associazione con efficacia a partire dal momento in cui l'Associazione risulterà iscritta al RUNTS per effetto di trasmigrazione dal registro nazionale delle APS.

2. Le cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente statuto relative al Consiglio Nazionale, al Comitato Esecutivo e al Presidente e Vicepresidenti Nazionali e al Tesoriere resteranno valide e proseguiranno sino alla loro naturale scadenza riferite ai nuovi organi, rispettivamente, del Consiglio Nazionale, dell'Esecutivo Nazionale e del Presidente e Vicepresidenti Nazionali e del Tesoriere, fatte in ogni caso salve eventuali incompatibilità sopravvenute. In ogni caso, gli questi organi sociali assumeranno le denominazioni e le funzioni, e saranno sottoposti alle regole di organizzazione e funzionamento di cui al presente statuto, sin dal momento in cui quest'ultimo diverrà efficace ai sensi del comma precedente. Il Collegio dei Revisori dei Conti è invece sostituito, con efficacia immediata dal momento dell'approvazione del presente statuto, dall'Organo Nazionale di Controllo nominato in sede di trasformazione là dove obbligatorio ai sensi di legge.

3. Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni e da altre delibere degli organi sociali, si applicano le disposizioni del Codice del terzo settore ed in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle del Codice civile in materia di associazioni e relative disposizioni di attuazione.

F.TO CATERINA POZZI

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

=====

In conformità al suo originale, firmato nei modi
di legge, si rilascia la presente copia autentica,
costituita da numero.....fogli, per uso

"FISCALI"

Latina, lì 9 maggio 2022

Munzi



